

ARAP

\_\_\_\_\_,  
Cepagatti (PE)

Repertorio: n. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

**SCHEMA DI  
CONTRATTO DI APPALTO**

per l'affidamento del:

**“SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE CONTAMINATE  
PRODOTTE PRESSO LA EX DISCARICA DISMESSA DI VILLA CARMINE IN MONTESILVANO (PE), NONCHÉ DI  
GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI POMPAGGIO E STOCCAGGIO PRESENTE NEL  
SITO”**

Codice CUP: D71E23000400002

Codice CIG: B9C3441B82

Impresa: \_\_\_\_\_

Con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge fra:

l'AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARAP), con sede legale in Via Nazionale SS 602 km 51+355, Centro Direzionale 2° Piano, 65012 Villanova di Cepagatti (PE), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara 91127340684, partita IVA 02083310686, iscritta al numero 152244 del REA presso il Registro delle Imprese di Pescara, nella persona del Legale Rappresentante, Commissario Straordinario Avv. Mario Battaglia, e domiciliato per la carica presso la sede sociale (in seguito denominato "Stazione appaltante");

e

l'operatore economico \_\_\_\_\_ P.IVA e codice fiscale, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ con sede legale in Via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ (), rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di legale rappresentante della società (in seguito denominato "Contraente" o "Aggiudicatario");

### **PREMESSO**

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario di ARAP n.379 dell'11/12/2025:
  - è stata indetta una gara d'appalto, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, nella forma della procedura aperta ed in modalità telematica, per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE CONTAMINATE PRODOTTE PRESSO LA EX DISCARICA DISMESSA DI VILLA CARMINE IN MONTESILVANO (PE), NONCHÉ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO E STOCCAGGIO PRESENTE NEL SITO, per una durata di 3 (tre) anni, da realizzarsi nell'ambito delle attività previste nella "Convenzione per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza (barrieramento idraulico) nel sito della discarica pubblica dismessa "Villa Carmine", Comune di Montesilvano, nel SIR "Fiumi Saline e Alento" - CUP D71E23000400002;
  - sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (o Codice dei contratti) e s.m.i., ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante Procedura aperta, avvalendosi del criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, con offerta Tecnico/Economica;
- che attualmente, l'area destinata all'esecuzione del presente contratto è sottoposta a sequestro da parte della Procura della Repubblica di Pescara;
- che il bando per l'"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE CONTAMINATE PRODOTTE PRESSO LA EX DISCARICA DISMESSA DI VILLA CARMINE IN MONTESILVANO (PE), NONCHÉ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO E STOCCAGGIO PRESENTE NEL SITO", per una durata di 3 (tre) anni, è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevedendo un importo complessivo presunto di gara pari a € 1.281.150,00 (IVA esclusa), di cui € 12.811,5 (IVA esclusa) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti a una tariffa a base di gara, franco impianto, comprensiva del servizio di smaltimento e/o avvio a recupero e di effettuazione di verifiche analitiche periodiche, di € 65,00 per tonnellata, di cui € 0,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il giorno \_\_\_\_\_, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente \_\_\_\_\_, che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio con un ribasso pari al \_\_\_\_\_ % sull'importo a base di gara e quindi per Euro \_\_\_\_\_ compresi i costi per la sicurezza di Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA 10%, per complessivi Euro \_\_\_\_\_;
- che con \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di

gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;
- che il servizio è finanziato con i fondi di cui alla Convenzione tra Regione Abruzzo e ARAP per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza (barriera idraulica) nel sito della discarica pubblica dismessa "Villa Carmine", Comune di Montesilvano, nel SIR "Fiumi Saline e Alento" – D.G. Regione Abruzzo n. 658 del 17/10/2023;
- che per le risultanze della gara e relativa aggiudicazione si è ottemperato agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 111 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- che, ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la \_\_\_\_\_ si è costituita fidejussione con polizza n° \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante ARAP, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Con tale garanzia fidejussoria il fideiussore \_\_\_\_\_ si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di regolare svolgimento del servizio di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del \_\_\_\_%, così come previsto dall'articolo 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e che:
  - è stata prodotta dall'operatore economico la certificazione sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
  - tale riduzione è stata applicata nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti da micro, piccole e medie imprese;
  - l'operatore economico ha presentato fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 comma 3 D.Lgs. 36/2023;
  - è stata prodotta dall'operatore economico una o più certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023;
- che nei confronti del rappresentante del contraente \_\_\_\_\_, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1. ARAP, nella persona del \_\_\_\_\_, affida al contraente \_\_\_\_\_ e per essa al costituito sig. \_\_\_\_\_, che accetta, l'appalto relativo all'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE CONTAMINATE PRODOTTE PRESSO LA EX DISCARICA DISMESSA DI VILLA CARMINE IN MONTESILVANO (PE), NONCHÉ DI GESTIONE E

MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO E STOCCAGGIO PRESENTE NEL SITO, per una durata di 3 (tre) anni, da realizzarsi nell'ambito delle attività previste nella "Convenzione per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza (barrieramento idraulico) nel sito della discarica pubblica dismessa "Villa Carmine", Comune di Montesilvano, nel SIR "Fiumi Saline e Alento".

2. Il contraente si obbliga a svolgere il servizio alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti approvati con Deliberazione, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

## **Art. 2 - CLAUSOLA SOCIALE - PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA**

### ***Solo in caso di aggiudicatario con oltre 15 dipendenti***

1. L'appaltatore garantisce l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
2. Le attività oggetto del presente contratto d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.lgs. 198/2006 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norma per il diritto al lavoro dei disabili*).
3. L'appaltatore presenta a questa Stazione appaltante:
  - copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 1, Allegato II.3 del codice), ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
  - dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L 68/1999.

*Oppure*

3. L'appaltatore avendo un'impresa con numero pari a \$MANUAL\$ dipendenti, si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:
  - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 2, Allegato II.3 del codice) in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
  - una dichiarazione (art. 1, c. 3, Allegato II.3 del codice) che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

4. La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, per l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione delle penali determinate nel contratto d'appalto all'articolo Termine per l'esecuzione - Penali, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.
5. La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (2) determina oltre all'applicazione delle penali l'interdizione per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.
6. L'appaltatore secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del codice, riserva all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il **30%** di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; pertanto garantisce:
  - una quota pari al \_\_\_\_ % di occupazione giovanile;
  - una quota pari al \_\_\_\_ % di occupazione femminile.
7. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a \_\_\_\_\_.

### **ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA 10%, per complessivi Euro \_\_\_\_\_.
2. Il contratto è stipulato a misura con offerta a ribasso percentuale;
3. Le attività saranno contabilizzate con i prezzi unitari ai quali sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

### **ART. 4 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI**

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi alle attività, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **5%** rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza**.

La compensazione è determinata considerando gli indici "per il mercato interno" dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO di riferimento elaborati dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle

norme vigenti;

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

#### **ART. 5 - CONSEGNA DEL SERVIZIO - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE**

1. Nel caso in cui il sito sia ancora sottoposto a sequestro da parte della procura della Repubblica di Pescara, la consegna e l'esecuzione del Servizio saranno subordinate al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.
2. Prima di procedere alla consegna, il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio ha attestato lo stato dei luoghi verificando:
  - l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dalle attività, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  - l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del servizio, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del servizio medesimo.

L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

3. La consegna del servizio, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, le procedure di corretto svolgimento del servizio.
5. Avvenuta la consegna, il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per l'avvio del servizio.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come le sequenze di accesso/uscita, gli accertamenti di misura dei carichi, la gestione delle apparecchiature;
  - l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per lo svolgimento del servizio, nonché dell'ubicazione e della capacità degli impianti di trattamento a disposizione dell'esecutore stesso;
  - la dichiarazione che l'area su cui deve essere svolto il servizio è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione del servizio.
6. Sono a carico dell'esecutore gli eventuali oneri per le spese relative alle attività di consegna, e di verifica dei luoghi che fossero state già eseguite a cura della stazione appaltante.

7. L'esecutore dà inizio al servizio in data \_\_\_\_\_ e si prevede che l'ultimazione dello stesso appaltate avvenga entro il termine di giorni **1095 (durata triennale)** decorrenti dalla data del verbale di consegna.

8. Mancata consegna

- Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e quelle attese, non si procede alla consegna e il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in precedenza e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
- Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna del servizio, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
- La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a \_\_\_\_\_, calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:

- 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e confermare nel registro di contabilità.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva delle attività, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna.

9. Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere le attività per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

10. Consegna parziale

Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio provvede alla **consegna parziale** nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili e, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di svolgimento del servizio che preveda le attività sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono, si applica la disciplina relativa alla sospensione delle attività.

11. Nel caso di **consegna d'urgenza**, il verbale di consegna indica, altresì, le attività che l'esecutore deve immediatamente svolgere, comprese eventuali opere provvisoriale.

## **ART. 6 - PROGRAMMA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Prima dell'inizio delle attività, l'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di esecuzione del servizio dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dall'eventuale cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni attività, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei prelievi alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Il servizio di prelievo delle acque sotterranee contaminate avverrà direttamente dai serbatoi esistenti e dovrà essere svolto per il quantitativo totale presunto di 500 t/mese per il periodo indicato di 3 anni.

L'Appaltatore potrà organizzare il servizio di raccolta liberamente in base a quanto proposto in sede di gara a condizione di garantire in ogni caso l'intervento prima dell'esaurimento delle volumetrie di stoccaggio a disposizione (125 m<sup>3</sup>).

In caso di emergenza, l'Appaltatore dovrà garantire il prelievo, il trasporto e lo smaltimento di una quantità fino a 25 t/giorno (venticinque tonnellate/giorno), anche nei giorni festivi. Il servizio non è necessariamente continuativo, ma deve essere attivato prima del raggiungimento della capacità massima dei serbatoi oppure in caso di qualsiasi segnale di allarme o di attenzione proveniente dal sistema di gestione degli impianti.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire entro i termini indicati dall'Appaltatore in sede di gara.

Le operazioni di pesatura saranno compiute presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_; sarà utilizzato tale pesatura come riferimento per la fatturazione del servizio.

Le eventuali spese e gli oneri relative alla taratura della pesa sono a carico dell'impresa.

## **ART. 7 - ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. La stazione appaltante nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un Direttore dell'esecuzione del servizio per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi ad attività. L'attività del Direttore dell'esecuzione del servizio, equiparabile a quella del direttore delle attività, è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

2. Il Direttore dell'esecuzione del servizio è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i servizi siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al programma previsto. Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce *ordini di servizio* riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

3. Nel dettaglio, il Direttore dell'esecuzione del servizio:

- prima della consegna, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dalle attività e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
- consegna il servizio, accertata l'idoneità dei luoghi;
- provvede all'accettazione di attrezzature e automezzi e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;



- impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;
- accerta che i documenti tecnici, le prove di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla e verifica il rispetto dei tempi previsti di esecuzione del servizio dettagliati nel programma di esecuzione;
- dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP;
- verifica, con eventuale ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere di imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle attività eseguite in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;
- supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avalimento dell'esecutore;
- controlla lo sviluppo delle attività e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
- compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;
- fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- determina i nuovi prezzi delle prestazioni non previsti dal contratto in contraddittorio con l'esecutore;
- rilascia gli stati d'avanzamento entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procede alla constatazione sullo stato di consistenza del servizio, in contraddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione delle attività da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);
- verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed eventualmente aggiornandone i contenuti;

- gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- controlla la spesa legata all'esecuzione del servizio, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le attività eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

## **ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La contabilità dello svolgimento del servizio è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

2. I documenti contabili, predisposti e tenuti dal Direttore dell'esecuzione del servizio e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a. il giornale di svolgimento del servizio;
- b. i libretti di misura;
- c. il registro di contabilità;
- d. lo stato di avanzamento del servizio (SAL);
- e. il conto finale.

a. Il **giornale di svolgimento del servizio** riporta per ciascun giorno:

- l'ordine e il modo con cui progrediscono le attività;
- la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione delle attività (automezzi, pompe ecc.);
- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del Direttore dell'esecuzione del servizio;
- le eventuali relazioni indirizzate al RUP;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese delle attività;
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b. I **libretti di misura** delle attività e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle quantità di acque caricate sugli automezzi. Il Direttore dell'esecuzione del servizio cura la raccolta dei formulari di smaltimento attestanti lo svolgimento del servizio.

c. Il **registro di contabilità** è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione delle attività, in quanto a ciascuna quantità di attività eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento del servizio non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

d. Lo **stato di avanzamento del servizio (SAL)** riassume tutte le attività eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il SAL riporta:

- il corrispettivo maturato;
- gli acconti già corrisposti;
- l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il Direttore dell'esecuzione del servizio trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

e. il **conto finale** delle attività viene compilato dal Direttore dell'esecuzione del servizio a seguito della certificazione del completamento delle attività previste e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del servizio è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento del servizio, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.

### **Servizi contabilizzati a Misura**

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura i pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

## **ART. 9 - MODIFICHE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

- a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
- b. si rendono necessarie attività o lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comportamenti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;
- c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;
- d. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
  - modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;

- successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
- assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;

f. il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto.

g. le modifiche non sono sostanziali.

2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

3. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

4. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione. Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16 del codice, ed è pubblicato conformemente all'art. 84.

5. Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano tipologie di attività non previste o si debbano impiegare forniture o materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore delle attività e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità delle attività, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle attività o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## **ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di attività o lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore delle attività a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

2. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore delle attività, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle attività eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore delle attività la redazione dello stato di consistenza delle attività già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il Direttore dell'esecuzione del servizio assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative alle attività regolarmente eseguite - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative alle attività regolarmente eseguiti decurtato:
  - degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
  - e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - *quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).*

4. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

#### **ART. 11 - ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

1. Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

3. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

4. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. Nei contratti di servizio pluriennali i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 15 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

6. Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore delle attività accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore delle attività. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore delle attività adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

7. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore delle attività e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore delle attività, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

8. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

9. Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo della verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

10. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

11. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

12. Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

13. Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte

della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono attività, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 13 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI**

1. Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

3. Le attività devono avere inizio entro \_\_\_\_\_ giorni dalla stipula del presente contratto.

4. Il tempo per l'esecuzione è fissato in **1095** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna del servizio, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro \_\_\_\_\_.

7. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

#### **ART. 14 - PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Data la natura delle prestazioni richieste dal contratto non è previsto premio di accelerazione.



## **ART. 15 - SOSPENSIONI E RIPRESE DELLE ATTIVITÀ**

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte - il Direttore dell'esecuzione del servizio compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

2. Il Direttore dell'esecuzione del servizio dispone la sospensione delle attività, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività;
- lo stato di avanzamento delle attività la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera impiegati al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione del servizio ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del servizio, il Direttore dell'esecuzione del servizio redige il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al Direttore dell'esecuzione del servizio; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle attività.

5. Quando, a seguito della consegna del servizio, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio stesso per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

6. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni delle attività, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

7. Se le sospensioni, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di

decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice.

8. L'esecutore ultima il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore delle attività l'ultimazione. Il Direttore dell'esecuzione del servizio procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se le attività, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

9. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le attività nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del servizio.

#### **ART. 16 - DANNI DA FORZA MAGGIORE E SINISTRI**

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al Direttore dell'esecuzione del servizio nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dell'esecuzione del servizio redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **ART. 17 - CAUZIONI E GARANZIE**

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro \_\_\_\_\_. Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del \_\_\_\_\_ dell'importo garantito.

2. Nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro \_\_\_\_\_ giorni dalla richiesta del RUP.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., emessa il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, per un importo garantito di Euro \_\_\_\_\_, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro \_\_\_\_\_ per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

## **ART. 18 - SUBAPPALTO**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.
2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle attività relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. L'affidatario può affidare in subappalto le attività, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
  - il subappaltatore sia qualificato per le attività e le prestazioni da eseguire;
  - non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
  - all'atto dell'offerta siano stati indicate le attività o le parti d'opera che si intende subappaltare.
4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.
5. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.
6. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
7. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

## **ART. 19 - PIANI DI SICUREZZA**

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Il contraente, prima dell'inizio del servizio fornirà alla Stazione appaltante il proprio Piano Operativo di Sicurezza per sviluppare, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti, oltre alla nomina del RSPP e del Medico Competente. Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere compatibile con le procedure in atto presso l'impianto di destinazione finale; in caso di parziale incompatibilità, il contraente dovrà provvedere alle relative modifiche.

## **ART. 20 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI**

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

## **ART. 21 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'ESECUZIONE**

1. Il Direttore dell'esecuzione del servizio, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione delle attività, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle attività stesse in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione del servizio e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di attività/lavori di piccola entità non incidenti sul complesso del servizio.

2. Non oltre 6 mesi dall'ultimazione delle attività la verifica di conformità dell'esecuzione viene completata, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

La verifica di conformità rappresenta l'attività di verifica finale ed è finalizzata a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

3. Nel dettaglio, la verifica di conformità dell'esecuzione ha l'obiettivo di verificare che:

- le attività siano state eseguite a regola d'arte, secondo:
  - le eventuali perizie di variante;
  - il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
  - i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

4. Le operazioni di verifica di conformità dell'esecuzione terminano con l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del servizio.

## **ART. 22 - CONTROVERSIE**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non

fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sarà portata alla cognizione del Tribunale di Pescara.

#### **ART. 23 - ONERI DIVERSI**

1. Il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

#### **ART. 24 - NORME FINALI**

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

#### **ART. 25 - ALLEGATI**

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:
  - il capitolato speciale d'appalto;
  - le polizze di garanzia;
  - il Piano Operativo di sicurezza;
  - la documentazione di offerta presentata dall'affidatario
  - la certificazione analitica delle acque da trattare.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero \_\_\_\_\_ fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

**ARAP**

(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_  
(Il Legale rappresentante)

(\_\_\_\_\_)

Il Segretario

\_\_\_\_\_